

Roma, 17 aprile 2020

Prot. n. 397/2020

Alle **Regioni e Province autonome**  
SEDI

Oggetto: comunicazione ex art. 38, D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

**Preso atto** delle disposizioni assunte dal Governo in materia finanziaria;

**Considerato** quanto previsto dall'art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23;

**Rilevato** quanto sancito negli atti di indirizzo pervenuti ai fini della contrattazione di settore;

**Si comunicano**

i criteri di erogazione delle risorse relative agli arretrati previsti per l'anno 2018 e gli arretrati e gli incrementi a decorrere dal 1 gennaio 2019, per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi), per i pediatri di libera scelta e (per i soli arretrati aggiuntivi del 2018) per gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

Le risorse sono da erogarsi secondo le seguenti tabelle nelle quali gli importi sono da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda:

**Medici di Assistenza Primaria**

TABELLA A1 – Arretrati 2018

Anno	€/anno per assistito
arretrati 2018	2,53

**Medici di Continuità Assistenziale**

TABELLA B1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,80

**Medici di Medicina dei Servizi Territoriali**

TABELLA C1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,87

**Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale**

TABELLA D1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,80

**Pediatri di libera scelta**

TABELLA E1 – Arretrati 2018

Anno	€/anno per assistito
arretrati 2018	4,82

**Specialisti Ambulatoriali e Veterinari a Tempo Indeterminato**

TABELLA F1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,39

**Professionisti (Biologi, Chimici, Psicologi) a Tempo Indeterminato**

TABELLA G1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,28

## **Specialisti Ambulatoriali, Veterinari e Professionisti a Tempo Determinato ed incarico provvisorio**

TABELLA H1 – Arretrati 2018

Anno	€/per ora
arretrati 2018	0,38

## **Medici di Assistenza Primaria**

TABELLA A2 – Incrementi

Decorrenza	€/anno per assistito	Riferimento ACN 23 marzo 2005 e smi
dal 1 gennaio 2019	2,93	Art. 59, comma 1, lett. A, punto 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, il compenso forfetario annuo per assistito di cui all'articolo 59, comma 1, lettera A, punto 1 è rideterminato in Euro 42,98 (quarantadue/98).

## **Medici di Continuità Assistenziale**

TABELLA B2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN 23 marzo 2005 e smi
dal 1 gennaio 2019	0,93	Art. 72, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 72, comma 1 è rideterminato in Euro 23,39 (ventitre/39).

## **Medici di Medicina dei Servizi Territoriali**

TABELLA C2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN 23 marzo 2005 e smi
dal 1 gennaio 2019	1,01	Art. 85, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 85, comma 1 è incrementato di Euro 1,01 (uno/01).

### Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale

TABELLA D2 – Incrementi

Decorrenza	€/per ora	Riferimento ACN 23 marzo 2005 e smi
dal 1 gennaio 2019	0,93	Art. 98, comma 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, l'onorario professionale orario di cui all'articolo 98, comma 1 è rideterminato in Euro 23,39 (ventitre/39).

### Pediatri di libera scelta

TABELLA E2 – Incrementi

Decorrenza	€/anno per assistito	Riferimento ACN 15 dicembre 2005 e smi
dal 1 gennaio 2019	5,62	Art. 58, comma 1, lett. A, punto 1

Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2019, il compenso forfetario annuo per assistito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera A, punto 1 è rideterminato in Euro 89,49 (ottantanove/49).

Gli arretrati di cui alle tabelle A1 ed E1 e gli incrementi di cui alle tabelle A2 ed E2 sono corrisposti nel limite del massimale del medico di assistenza primaria/pediatra di libera scelta e delle scelte in deroga acquisite secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 40 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e dall'art. 38 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. e nell'anno di riferimento.

Gli arretrati di cui alle tabelle B1, C1, D1, F1, G1 e H1 sono corrisposti ai medici di medicina generale a quota oraria (continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale), ed agli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) in funzione delle ore di servizio/attività svolte nell'anno di riferimento.

Sugli arretrati (tanto per il 2018 quanto in riferimento agli adeguamenti economici decorrenti dal 1 gennaio 2019) non si applica il costo dell'assicurazione di malattia in quanto non dovuto.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dot. Antonio Maritati  
